

- Inadeguatezza delle argomentazioni addotte dalla convenuta a sostegno della natura fiscale del prelievo sugli utili.
- Distinzione tra imposte sugli utili generali e speciali — rovesciamento del rapporto tra regola e eccezione.

Ricorso proposto il 17 agosto 2020 — Puma / EUIPO — Caterpillar (SPEEDCAT)

(Causa T-515/20)

(2020/C 329/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Puma SE (Herzogenaurach, Germania) (rappresentanti: M. Schunke e P. Trieb, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Caterpillar Inc. (Peoria, Illinois, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo SPEEDCAT — Domanda di registrazione n. 16 703 225

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 giugno 2020 nel procedimento R 1016/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto l'8 agosto 2020 — Bonicelli / Impresa comune Fusion for Energy

(Causa T-520/20)

(2020/C 329/44)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tullio Bonicelli (Badalona, Spagna) (rappresentante: N. Lhoëst, avocat)

Convenuta: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di Fusion for Energy del 24 ottobre 2019, pubblicata lo stesso giorno, che reca un elenco dei dipendenti promossi per l'esercizio di promozione 2019, nella parte in cui non include il nome del sig. Bonicelli;
- per quanto necessario, annullare la decisione di Fusion for Energy dell'8 maggio 2020, che respinge il reclamo del sig. Bonicelli, depositato il 22 gennaio 2020 contro l'elenco dei dipendenti promossi per l'esercizio di promozione 2019;
- - condannare Fusion for Energy a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente su un abuso e su uno sviamento di potere, nonché sulla violazione del principio di buona amministrazione. A tale riguardo, il ricorrente fa valere il rifiuto sistematico della convenuta di promuovere qualsiasi funzionario al grado AD 14 e ritiene che tale rifiuto vada ben oltre il potere discrezionale di cui dispone l'autorità investita del potere di nomina (in prosieguo: l'«AIPN») nell'ambito dell'esercizio di promozione.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») e su un errore manifesto di valutazione. Il ricorrente sostiene che la convenuta non dimostra di aver proceduto all'esame dei meriti del ricorrente né di aver confrontato i suoi meriti con quelli degli altri funzionari inquadrati nel grado AD 13.

Terzo motivo, vertente sulla discriminazione nei confronti del ricorrente che, in qualità di capo unità, non beneficia delle disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 8 e 9, dell'allegato XIII dello Statuto e che è inoltre vittima del rifiuto della convenuta di promuovere qualsiasi funzionario al grado AD 14. Pertanto, alcuni funzionari dello stesso grado del ricorrente, ma che non sono capi unità, possono ricevere una retribuzione più elevata.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di vocazione alla carriera. Il ricorrente si basa, a tale riguardo, sui suoi eccellenti rapporti informativi, sulla costanza dei suoi meriti nel tempo, sul livello delle responsabilità esercitate, sull'uso di più lingue nell'ambito della sua attività, sulla sua anzianità di grado e sulla proposta del suo superiore gerarchico di promuoverlo nell'ambito dell'esercizio di promozione 2019, nonché sulla raccomandazione nel medesimo senso del comitato paritetico di promozione.

Quinto motivo, vertente sul difetto di motivazione. Il ricorrente sostiene, in particolare, che la motivazione dell'AIPN ai fini del rigetto del suo reclamo manca di informazioni specifiche sul suo caso, il che equivale ad una totale mancanza di motivazione.

Ricorso proposto il 19 agosto 2020 — Aldi / EUIPO (CUCINA)

(Causa T-527/20)

(2020/C 329/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania) (rappresentanti: N. Lützenrath, C. Fürsen e M. Minkner, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)